




Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Direzione generale per la Qualità della Vita

- VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- VISTA il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
- VISTA la legge n. 426/98 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che ha individuato il sito di interesse nazionale di "Balangero" per la realizzazione degli interventi di bonifica;
- VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente del 10.01.2000 con il quale è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di "Balangero";
- VISTO il decreto n. 468/01, regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";
- TENUTO CONTO che con il citato decreto n. 468/01 (Allegato G) sono state assentite in favore del sito di interesse nazionale di "Balangero" complessivi € 11.775.217,29;
- VISTO il DD. prot. 43/PR4/2006 del 31 marzo 2006 della Direzione Generale per i Servizi Interni del Ministero di trattenimento in servizio del Dott. Mascazzini;
- VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308, "Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";
- VISTO in particolare, l'art. 2 del citato decreto n. 308/06, che testualmente prevede "l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle Regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti";
- VISTO l'Accordo di programma stipulato in data 18.12.2007 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Balangero, il Comune di Corio "per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio" finanziato per € 8.171.537,60 per interventi di immediata attivazione a valere sui fondi stanziati con la legge n. 426/98 e ripartiti con D.M. n. 468/01;
- CONSIDERATO che il citato Accordo di programma, in attuazione dell'art. 2 del D.M. n. 308/06, disciplina, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di bonifica dei siti inquinati, in particolare del D.M. n. 468/01 come integrato dal D.M. n.

308/06, i soggetti beneficiari, le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale per il sito di interesse nazionale di "Balangero";

DECRETA


Articolo Unico

È approvato l'unito Accordo di Programma stipulato in data 18.12.2007 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Balangero, il Comune di Corio "per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio".

L'onere per la copertura finanziaria dell'Accordo di programma di cui sopra, quantificato in complessivi € 8.171.537,60 per gli interventi di immediata attivazione, è assicurato dalle fonti finanziarie indicate in premessa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per il prescritto riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianfranco Mascazzini)



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO N. 15
Addi, 15/01/2008
IL DIRETTORE

E. M. Mascazzini

REGIO ALTA CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ALI MINISTRI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
IL CONSIGLIERE
Reg. N. 109
109

ref



REGIONE
PIEMONTE



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio
e del Mare

COMUNITA' MONTANA
VALLI DI LANZO



Comune di Balangero



Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO

COMUNE DI BALANGERO

COMUNE DI CORIO

PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
D'EMERGENZA, CARATTERIZZAZIONE, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AI
FINI DELLA RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA EX MINIERA DI AMIANTO
DI BALANGERO E CORIO.

Handwritten signature at the bottom right.

premesse

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 27 marzo 1992 n. 257, contenente le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 concernente "Regolamento recante semplificazioni ed accelerazione della procedura di spesa e contabili";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", che all' articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal decreto legislativo n. 152/2006, che mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Handwritten notes and signatures on the right margin:
M. M.
M. M.
D. C. C. C.
D. C. C. C.
D. C. C. C.

VISTA la legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e s.m.i. che reca disposizioni in ordine al risarcimento del danno ambientale ed alla realizzazione degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1, comma 4, che ha identificato il sito di bonifica di interesse nazionale di Balangero;

VISTO il D.M. Ambiente 10.01.2000 avente ad oggetto: "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Balangero";

VISTO il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che ha assentito a favore del sito di bonifica di Balangero la complessiva somma di euro 11.775.217,30;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71";

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifiche, in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO il decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308 "Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";

VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato D.M. n. 308/06, che testualmente prevede "l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle Regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali territorialmente competenti";

VISTO l'Accordo di programma del 29.12.1992 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato, il Ministero della Sanità, la Regione Piemonte, la Comunità Montana delle Valli di Lanzo, la Provincia di Torino, il Comune di Balangero e il Comune di Corio, avente ad oggetto: "Risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e del territorio interessato";

TENUTO CONTO che per il finanziamento del citato Accordo di Programma è stata autorizzata, dalla Legge n. 257/92 art.11, a carico del Bilancio dello Stato - Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, la spesa complessiva di Lire 30 miliardi, pari ad Euro 15.493.706,97, ridotta ad Euro 15.416.238,44, per effetto della riduzione di impegno operata in base alle disposizioni del D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito in Legge dall'art.1 della Legge n. 85/95 ed aumentato ad Euro 16.781.234,02 per effetto degli interessi attivi maturati;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 4 giugno 2004 tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità Montana Valli di Lanzo, Comune di Balangero e Comune di Corio;

Handwritten notes and signatures on the right margin:
Nu 11
A. Cicco
P. Lopez
P. M.

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale del Piemonte nn. 37-13546 del 4 ottobre 2004 "Accantonamento della somma di euro 1.000.000,00 (cap.26943/2004) ed assegnazione alla Direzione "Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti" per l'avvio degli interventi previsti dal Programma nazionale di Bonifica di siti inquinati." e 77-937 del 26 settembre 2005 "Definizione di ulteriori criteri per l'attribuzione dei fondi statali per la realizzazione del Programma Nazionale delle Bonifiche (L. 426/1998 e D.M. 468/2001)";

VISTO il nuovo statuto della "R.S.A. S.r.l.- Società per il Risanamento e lo Sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio" Società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico ed in house, statuto deliberato dall'assemblea dei soci in data 19/1/2007;

TENUTO CONTO che, così come risulta dal verbale della predetta assemblea in data 19/1/2007, i soci della predetta società sono attualmente: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Corio, Comune di Balangero e Comunità Montana Valli di Lanzo;

VISTA la delibera del Consiglio comunale di Balangero n. 53 del 19 dicembre 1998 ad oggetto "Amiantifera di Balangero - progetto discarica rifiuti tossici e nocivi - approvazione ordine del giorno";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Corio n. 41 del 22 luglio 1999 ad oggetto "mozione sulla ipotesi di realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti tossico-nocivi, con annessa discarica, nell'area dell'ex amiantifera";

VISTO l'Ordine del Giorno del Consiglio provinciale di Torino n. 328 del 12 gennaio 1999 ad oggetto "Amiantifera di Balangero: proposta di realizzazione di impianto di smaltimento finale di rifiuti industriali";

VISTI gli Ordini del Giorno del Consiglio regionale del Piemonte nn. 1034 e 1035 del 21 luglio 1999 e n. 1042 del 27 luglio 1999 tutti aventi ad oggetto l'amiantifera di Balangero;

CONSIDERATO che l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, istituita con Legge Regionale n. 60 del 13.04.1995, svolge attività tecnico-scientifiche a favore di Regione, Province e comuni ed altri Enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale, e per quanto attiene le funzioni in materia di bonifica svolge le attività istruttorie dei documenti progettuali nonché le attività di controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica;

CONSIDERATO che il Programma Nazionale di Bonifica e di ripristino ambientale (D.M. 468/01) prevede che le regioni possano avvalersi delle ARPA per svolgere le operazioni di monitoraggio e controllo (art. 7);

CONSIDERATO il ruolo delle ASL, nello specifico della ASL n. 6 di Venaria Reale (TO), quali organi di controllo e tutela della salute pubblica, in particolare per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

CONSIDERATO che l'evoluzione normativa intercorsa dalla promulgazione della legge 27 marzo 1992 n. 257, nonché l'evolversi dello stato di attuazione degli interventi previsti dal citato Accordo di programma del 29.12.1992, rendono necessario il completamento degli interventi ivi previsti tenendo conto anche degli indirizzi definiti dal protocollo d'intesa del 4 giugno 2004;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha delegato alle regioni le funzioni in materia di miniere;

CONSIDERATO che con nota n. prot. 195 del 3 maggio 2007 R.S.A. S.r.l. ha trasmesso la "Relazione tecnica: Attività anno 2006 e situazione economico - finanziaria al 31.12.2006" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2007, di cui la Regione Piemonte ha preso atto con la D.G.R. 23-5918 del 21 maggio 2007, e nella quale è evidenziato che gli interventi precedentemente finanziati con i fondi resi disponibili dalla Legge 27 marzo 1992 n. 257 sono stati realizzati o sono in corso di ultimazione da parte di R.S.A. S.r.l. per la somma complessiva sopraccitata di euro 16.781.234,02 ;

CONSIDERATO che la Conferenza di servizi decisoria del 23/03/06, tenuto conto della improcrastinabilità nell'attivare in maniera coordinata le necessarie azioni di messa in sicurezza per l'area impianti, ha deliberato di richiedere ai soggetti interessati l'immediato avvio delle attività di messa in sicurezza d'emergenza, richiedendo ad ARPA ed ASL un coordinamento generale delle attività dei diversi soggetti titolari degli interventi, al fine di procedere in maniera coordinata all'esecuzione delle suddette attività;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta Conferenza di servizi decisoria, ha deliberato di ritenere approvabili con prescrizioni, alla stregua di fase di caratterizzazione preliminare, i documenti trasmessi da R.S.A. Srl inerenti il Piano di caratterizzazione del sito d'interesse nazionale di Balangero e che, alla luce dei risultati della caratterizzazione potrà essere necessario procedere ad una attività di caratterizzazione integrativa di dettaglio, anche in funzione dell'individuazione di eventuali ulteriori aree critiche segnalate all'interno del sito d'interesse nazionale;

CONSIDERATO che secondo quanto definito nell'ambito della sopra citata Conferenza di Servizi in ordine alla priorità ed urgenza degli interventi individuati, la soluzione più efficace ed economicamente conveniente per l'attuazione dei suddetti interventi è la definizione di un programma di attività, organico e condiviso tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, la Regione Piemonte, gli Enti Locali e la Comunità Montana delle Valli di Lanzo;

CONSIDERATO che al finanziamento di tali attività possono essere anticipate le risorse pubbliche già disponibili ovvero da acquisire, le eventuali risorse derivanti da transazioni con soggetti obbligati titolari di aree e/o beni all'interno del sito, le risorse derivanti da azioni di rivalsa e da risarcimento di danno ambientale nei confronti dei soggetti obbligati;

RITENUTO, pertanto, di provvedere con il presente Accordo, ad individuare i soggetti beneficiari, le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione delle risorse finanziarie previste dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati secondo quanto stabilito nell'art. 2 del D.M. n. 308/06 e fermo restando quant'altro non modificato nel D.M. n. 468/01, più volte citati;

CONSIDERATO che le eventuali procedure di legge per la messa in mora dei soggetti inadempienti responsabili della contaminazione, finalizzate all'esecuzione in danno ed al recupero delle somme che saranno stanziare nell'ambito del presente Accordo nonché il recupero delle stesse saranno attivate secondo le disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le parti per porre in essere ogni misura per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di "Balangero";

TENUTO CONTO che i finanziamenti, nelle misure indicate in dettaglio nel successivo articolato, concorrono alla realizzazione degli interventi che saranno realizzati sulla base del presente Accordo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-7059 del 8.10.2007 con la quale è stato approvato lo schema del presente Accordo di Programma;

VISTA la Deliberazione del Consiglio provinciale di Torino n. 227-1141364 del 4.12.2007 con la quale è stato approvato lo schema del presente Accordo di Programma;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Comunità montana Valli di Lanzo n. 30/07 del 26.10.2007 con la quale è stato approvato lo schema del presente Accordo di Programma;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Balangero n. 36 del 13.11.2007 con la quale è stato approvato lo schema del presente Accordo di Programma;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Corio n. 55 del 9.11.2007 con la quale è stato approvato lo schema del presente Accordo di Programma;

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

LA REGIONE PIEMONTE

LA PROVINCIA DI TORINO

LA COMUNITÀ MONTANA VALLI DI LANZO

IL COMUNE DI BALANGERO

IL COMUNE DI CORIO

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA, CARATTERIZZAZIONE, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AI FINI DELLA RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA EX MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO.

Art. 1 - Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo di Programma (di seguito Accordo).

Art. 2 - Oggetto e Finalità dell'Accordo

1. Oggetto e finalità dell'Accordo è la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini del risanamento ambientale e la riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio.
2. Tale risanamento consiste negli interventi volti a garantire la sicurezza dell'area sotto il profilo sanitario, ambientale e idrogeologico, nonché a ricostituire un adeguato assetto dell'area anche in considerazione di eventuali nuovi utilizzi economici che favoriscano l'impiego di manodopera locale ed il reinsediamento di attività in un contesto di sviluppo compatibile che tenga conto del patrimonio di archeologia industriale presente nel sito.
3. L'Accordo, in attuazione dell'art. 2 del D.M. n. 308/06 disciplina, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di bonifica dei siti inquinati, in particolare del D.M. n. 468/01 come integrato dal D.M. n. 308/06: i soggetti beneficiari, le modalità, le condizioni ed i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica per il sito di Balangero.
4. Il presente Accordo costituisce, pertanto, il riferimento per l'attuazione di un programma pluriennale di interventi che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione coordinata e integrata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Piemonte e degli Enti locali interessati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, secondo il principio della collaborazione istituzionale ed operativa.
5. Il presente Accordo si sviluppa secondo le seguenti attività:
 - a) prosecuzione delle attività previste dall'Accordo di programma del 29.12.1992 nonché di messa in sicurezza - anche idrogeologica - caratterizzazione e bonifica delle aree perimetrate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 10.01.2000 ;
 - b) definizione e realizzazione di un piano di sviluppo finalizzato al riutilizzo economico dell'area, tenendo conto della destinazione urbanistica di cui ai PRGC degli EE.LL. interessati che sarà recepito con successivo Accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Balangero ed il Comune di Corio.
6. Le attività di cui ai punti a) e b) del presente articolo, sono svolte dalla R.S.A. S.r.l.;

Art. 3 - Assetto Proprietario

1. Gli Enti firmatari del presente Accordo stabiliscono che ultimata la bonifica delle aree perimetrate, la proprietà delle aree stesse, trasferita attualmente ad RSA dall'incanto fallimentare sulla base del protocollo d'intesa del 4 giugno 2004, sarà trasferita in capo ai comuni di Balangero e Corio sulla base della propria competenza territoriale.
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'area sono consentite dismissioni parziali di superfici bonificate sulla base del Piano generale di sviluppo dell'area approvato dagli enti interessati.

Art. 4 - Programma degli Interventi

1. Nell'allegato 1 sono descritti gli interventi di immediata attivazione realizzati o da realizzare per euro 8.171.537,60 a valere sui fondi stanziati con la legge n. 426/98 e ripartiti con D.M. 468/01 sulla base della progettazione degli interventi.

2. Nell'allegato 2 sono individuati gli interventi programmati che consistono nel completamento degli interventi di immediata attivazione ovvero in ulteriori interventi finalizzati al completamento della bonifica. Tali interventi potranno essere integrati e rimodulati coerentemente a quanto verrà stabilito nell'ambito del procedimento di approvazione dell'intervento di bonifica di interesse nazionale.
3. Il finanziamento degli interventi programmati, per un costo ad oggi stimato in 24 milioni di euro, sarà garantito, al netto della somma di euro 3.603.679,70 quale saldo delle risorse assentite con D.M. 468/01, ovvero per l'importo totale di euro 20.396.320,30, per il 55% da risorse statali pari a euro 11.217.976,17 e per il 45% da risorse regionali pari a euro 9.178.344,14.
4. La realizzazione degli interventi programmati, per il citato importo di euro 20.396.320,30, è subordinata all'acquisizione delle risorse di cui al precedente punto 3.
5. La Regione Piemonte potrà operare compensazioni tra gli importi dei singoli interventi al fine di assicurare la realizzazione di opere prioritarie per la realizzazione delle finalità complessive dell'Accordo; tali compensazioni dovranno essere comunicate al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
6. L'eventuale soppressione di interventi dovrà essere decisa consensualmente tra i sottoscrittori dell'Accordo nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'intervento di bonifica di interesse nazionale e le relative risorse saranno riassegnate ad uno o più dei restanti interventi.

Art. 5 - Modalità, condizioni e termini di trasferimento delle risorse

1. Le risorse finanziarie statali a copertura del presente Accordo sono trasferite, nei limiti delle assegnazioni di competenza e delle disponibilità di cassa, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Regione Piemonte, e sono utilizzate con le modalità ed i termini stabiliti nel presente Accordo, nel rispetto, altresì, della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. I finanziamenti verranno assegnati alla R.S.A. S.r.l. dalla Regione Piemonte, che ne garantisce la congruità ai sensi del D.M. n. 468/01, prevedendo le modalità di trasferimento delle risorse e la possibilità di revoca dei finanziamenti stessi in caso di gravi inadempienze della R.S.A. S.r.l.
3. La Regione procede, sulla base delle disponibilità finanziarie, alla ammissione al finanziamento a favore di progetti o fasi progettuali approvati ai sensi della vigente normativa in tema di bonifiche.
4. In conformità all'art. 6, comma 3 del D.M. n. 468/01, la Regione può concedere ad R.S.A. S.r.l. risorse finanziarie per le indagini preliminari, per i piani di caratterizzazione nonché per la progettazione preliminare e definitiva.
5. L'erogazione dei finanziamenti ammessi in favore di R.S.A. S.r.l. per l'effettuazione degli interventi sulla base dei progetti approvati ai sensi della vigente normativa in tema di bonifiche avverrà su base di anticipazione annuale delle spese che dovranno essere sostenute per la realizzazione in corso d'anno ed al netto delle somme non spese a valere sulle precedenti anticipazioni.

Art. 6 - Azione di rivalsa.

1. Le Amministrazioni interessate si impegnano ad avviare eventuali azioni di rivalsa circa i costi sostenuti per l'attuazione di quanto previsto dal punto a) dell'articolo 2 comma 5 nei confronti dei responsabili o aventi causa e di chiunque ne abbia avuto le disponibilità o il possesso.

Art. 7 - Tempi di realizzazione.

1. Il completamento degli interventi di immediata attivazione è previsto entro 3 anni, il completamento degli interventi programmati sarà previsto in sede di approvazione dei singoli interventi;
2. Entro 2 anni dalla stipula del presente Accordo, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità Montana Valli di Lanzo, Comune di Balangero e Comune di Corio si impegnano a delineare con ulteriore separato Accordo di programma il piano di sviluppo per l'area.

Art. 8 - Competenze delle Pubbliche Amministrazioni.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo sono fatte salve le competenze istituzionali delle Amministrazioni.
2. L'attuazione dell'attività a) di cui all'articolo 2 comma 5 verrà compiuta secondo le procedure previste dalla normativa in materia di interventi di bonifica di interesse nazionale e secondo le specifiche competenze istituzionali delle Amministrazioni.
3. Le Amministrazioni si impegnano a delineare e successivamente a favorire, secondo le proprie specifiche competenze, l'attuazione di un piano di sviluppo, da consolidare con successivo Accordo, che preveda il riutilizzo economico dell'area nell'ottica della compatibilità ambientale e della sicurezza per la salute degli abitanti del territorio.

Art. 9 - Comitato di Attuazione e Collegio di Vigilanza.

1. In sostituzione del Comitato Tecnico Operativo di Coordinamento (CTOC) previsto dall'Accordo di Programma del 29 dicembre 1992 è istituito, senza oneri a carico del presente Accordo, un Comitato di Attuazione. Tale comitato esercita altresì le funzioni di Collegio di Vigilanza ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali".
2. Il Comitato di Attuazione ha il compito di indirizzare e coordinare le attività di cui all'articolo 2 del presente Accordo e di verificare l'esecuzione delle stesse individuando le eventuali azioni correttive che dovessero risultare utili o necessarie.
3. Il Comitato può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo.
4. Il Comitato può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti, comporre ove possibile le controversie sull'interpretazione e attuazione dell'Accordo, relazionare annualmente agli Enti partecipanti sullo stato di avanzamento delle attività e dei finanziamenti.

5. Il Comitato di Attuazione è presieduto da un rappresentante della Regione Piemonte ed è composto dai membri designati dagli altri sottoscrittori dell'Accordo.
6. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente le ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri. I verbali delle sedute sono trasmessi ai sottoscrittori dell'Accordo per conoscenza ovvero per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
7. Le nomine dei rappresentanti di detto Comitato di Attuazione dovranno pervenire alla Regione Piemonte entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del presente Accordo.
8. I membri del Comitato di Attuazione rimangono in carica sino alla completa attuazione degli interventi ammessi a finanziamento e possono essere revocati con provvedimento motivato da parte delle Amministrazioni che li hanno nominati.

Art. 10 - Controllo di R.S.A. S.r.l.

1. Sulla base degli indirizzi e del coordinamento del Comitato di Attuazione, la Regione Piemonte esercita il Controllo gestionale e finanziario su R.S.A. S.r.l. comunicandone annualmente gli esiti ai sottoscrittori dell'Accordo.
2. R.S.A. S.r.l. trasmette alla Regione Piemonte ed ai componenti del Comitato di Attuazione, con frequenza semestrale, una relazione programmatica sulle azioni previste ed una rendicontazione delle azioni svolte.
3. Con successivo provvedimento ed apposito contratto di servizio la Regione Piemonte regola le modalità e le forme di esercizio della funzione di controllo gestionale e finanziario su R.S.A. S.r.l..

Art. 11 - Monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 7 del D.M. n. 468/01, il monitoraggio sull'attuazione degli interventi ricadenti nel sito di Balangero finanziato dal Programma nazionale di bonifica è svolto dalla Regione che si può avvalere di Arpa Piemonte.
2. Nel sito di Balangero, successivamente all'ammissione a finanziamento, R.S.A. S.r.l. predispone e trasmette alla Regione entro il 20 gennaio ed il 20 luglio di ciascun anno, una relazione semestrale che evidenzia l'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento rispettivamente al 31 dicembre ed al 30 giugno, pena la revoca del finanziamento concesso.
3. Il Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 14 provvede a trasmettere con pari cadenza semestrale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
4. I controlli e le verifiche periodiche degli interventi sono effettuati dalle competenti Autorità di controllo.
5. Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia di Torino mediante apposita certificazione in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 12 - Impegno dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad accettare ed attuare, sulla base delle specifiche competenze, lo spirito di concertazione, di dialogo e di leale collaborazione per il quale questo atto di negoziazione viene stipulato.
2. Gli impegni generali assunti dai firmatari sono quelli di:
 - creare un clima di leale collaborazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi individuati nel presente Accordo;
 - avviare e portare a compimento le iniziative assunte nel presente Accordo, in ogni fase decisionale ed attuativa;
 - svolgere un'azione di promozione ed accompagnamento nei confronti degli altri soggetti pubblici, dei soggetti sociali ed economici che operano sul territorio, e della popolazione locale;
 - vigilare sull'attuazione del presente Accordo e sull'efficacia delle azioni da intraprendere.
3. I soggetti sottoscrittori, inoltre, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - a) rispettare i termini concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue modificazioni ed integrazioni;
 - c) procedere periodicamente alla verifica del presente Accordo e, se necessario, a proporre eventuali aggiornamenti al responsabile dell'attuazione dell'Accordo;
 - d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività e tipologie di intervento di natura pubblica da realizzare nei siti di bonifica di interesse nazionale disciplinati con il presente Accordo;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi.

Art. 13 - Responsabile dell'attuazione dell'Accordo.

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo per quanto attiene agli interventi di bonifica previsti si individua quale soggetto responsabile l'Ing. Stefano Rigatelli della Regione Piemonte.
2. Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente coinvolti nell'attuazione degli interventi;
 - b) governare il processo complessivo degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere in via autonoma o su richiesta di una delle parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) garantire il monitoraggio semestrale di cui all'art. 12 del presente Accordo, trasmettendo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori che conterrà, altresì, l'indicazione di ogni ostacolo

amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo;

- e) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere;
- f) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi, così come previsto dalla normativa vigente;
- g) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dal pertinente articolo del presente Accordo.

Art. 14 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. In caso di insorgenza di conflitti tra due o più soggetti partecipanti in merito alla interpretazione ed attuazione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca il Comitato di Attuazione per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Ogni controversia, derivante dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto di appalto.

Art. 15 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente Accordo fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, alla Regione Piemonte ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare formulando una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.


6. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano i risultati dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, la Regione Piemonte, sentito il suddetto Ministero, attiva le procedure per la revoca del finanziamento.
7. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per danni arrecati.

Art. 16 - Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.
3. All'Accordo, che rimane in vigore sino a completa attuazione degli interventi, possono aderire altri soggetti la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
4. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo, beneficiando di fondi pubblici, dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.
5. I soggetti sottoscrittori si danno reciprocamente atto che il presente Accordo si pone in continuità con l'Accordo di Programma del 29.12.1992 per il raggiungimento delle finalità complessive di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio. I soggetti sottoscrittori si danno reciprocamente atto, altresì, che il presente Accordo modifica il precedente Accordo del 29.12.1992 per le parti qui disciplinate, ferma restando, per le residue pattuizioni, l'applicabilità del più volte menzionato Accordo del 29.12.1992.

Roma, 18 dicembre 2007


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare




La Regione Piemonte




La Provincia di Torino



La Comunità Montana Valli di Lanzo



Il Comune di Balangero



Il Comune di Corio



Allegato n.1) QUADRO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DI IMMEDIATA ATTIVAZIONE

Numeraz. A.d.P.7	Descrizione	Interventi di immediata attivazione
1.00	Sistemazione idrogeologica ed idraulica lato Balangero	175.000,00
2.00	Sistemaz. idrogeo. discarica lapidea stabilimenti -zona est (lato Balangero)	466.224,65
3.00	Sistemazione idrogeologica ed idraulica lato Corio	140.000,00
4.00	Manutenzione idrogeologica, opere a verde e sistemazione rete viaria	672.854,93
5.00	Recinzione complessiva dell'area	30.000,00
6.00	Impianto logistico di cantiere e gestione depuratore	429.336,71
7.00	Strumentazioni e misure meteo-ambientali e geognostiche	964.390,66
8.00	Monitoraggio ambientale	275.000,00
9.00	Piano di caratterizzazione D.Lgs.n.152/2006	512.924,67
10.00	Messa in sicurezza e bonifica stabilimenti	763.890,06
11.00	M.i.s.e. Corpo B - frantumatori	734.339,29
12.00	M.i.s.e. Corpo H - Corpo G	1.567.766,80
13.00	Recupero Corpo G Nord	258.810,00
14.00	Recupero amianto Russo	22.555,50
15.00	Corpo I - silos opere di consolidamento	185.120,91
16.00	Corpo I - silos svuotamento e riduzione a terra	325.460,00
17.00	Messa in sicurezza e bonifica vasche "Rio Pramollo"	445.367,79
18.00	Studi di fattibilità e progettazione nuovi interventi	202.495,63
Somme totali (IVA esclusa)		8.171.537,60 /

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Allegato n.2) QUADRO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI		
Voce di attività A.d.P.	Descrizione	Interventi programmati Totale somme previste
A	Sistemazione idrogeologica ed idraulica lato Balangero	2.500.000,00
B	Sistemazione idrogeologica ed idraulica lato Corfo	500.000,00
C	Manutenzione idrogeologica, opere a verde e sistemazione rete viaria	1.500.000,00
D	Impianto logistico di cantiere e gestione depuratore	500.000,00
E	Strumentazioni e misure meteo-ambientali e geognostiche, monitoraggio ambientale	1.000.000,00
F	Messa in sicurezza e bonifica stabilimenti	7.000.000,00
G	Messa in sicurezza e bonifica vasche di decantazione fanghi	3.500.000,00
H	Vol.confinato per la messa in sicurezza permanente dei materiali di bonifica	6.000.000,00
I	Bacino di coltivazione ex cava mineraria	1.500.000,00
	Somme totali (IVA esclusa)	24.000.000,00 *
		Somme stimate

*Nota: di cui euro 3.603.679,70 a valere sui fondi del D.M. 468/01




Allegato n.3) CRONOPROGRAMMA SOMMARIO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO N.1 (ripartito per trimestri)				
Numeraz. A.d.P.	Descrizione	Anno		
		I° ANNO	II° ANNO	III° ANNO
01.00	Sistemazione idrogeologica ed idraulica lato Balangero			
02.00	Sistemazione discarica lapidea stabilimenti - zona est			
03.00	Sistemazione idrogeologica ed idraulica lato Corio			
04.00	Manutenzione idrogeologica, opere a verde e sistemazione rete viaria			
05.00	Recinzione complessiva dell'area			
06.00	Impianto logistico di cantiere e gestione depuratore			
07.00	Strumentazioni e misure meteo-ambientali e geognostiche			
08.00	Monitoraggio ambientale			
09.00	Piano di caratterizzazione			
10.00	Messa in sicurezza e bonifica stabilimenti			
11.00	M.i.s.e. Corpo B - frantumatori			
12.00	M.i.s.e. Corpo H - Corpo G			
13.00	Recupero Corpo G Nord			
14.00	Recupero amianto Russo			
15.00	Corpo I - silos opere di consolidamento			
16.00	Corpo I - silos svuotamento e riduzione a terra			
17.00	Messa in sicurezza e bonifica vasche "Rio Pramollo"			
18.00	Studi fattibilità e sviluppo dell'area			




RELAZIONE TECNICA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio.

tra

MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO

COMUNE DI BALANGERO

COMUNE DI CORIO

INQUADRAMENTO GENERALE

La ex miniera di amianto di Balangero e Corio, individuata tra i siti di bonifica di interesse nazionale con Legge 09.12.1998 n. 426, comprende un territorio montuoso di superficie pari a c.a 310 ha. situato a 30 km. a nord-ovest di Torino ed un complesso industriale dismesso con superficie di c.a 40.000 mq.; all'interno della cava mineraria insiste un bacino lacustre con volume di invaso di c.a 2 milioni di mc.

La coltivazione del giacimento di serpentinite asbestifera, prevalentemente di amianto crisotilo, è iniziata a partire dagli anni '20 da parte della *Società Anonima Cave San Vittore*, ma solo a partire dal 1951, con la costituzione della *Amiantifera di Balangero S.p.A.*, si avrà un importante ammodernamento che porterà l'attività, negli anni '70, a collocarsi tra le principali su scala internazionale con una produzione media di amianto compresa tra 130.000 e 160.000 ton./anno destinata per oltre il 60% all'esportazione.

L'attività estrattiva ha prodotto lo sconvolgimento del territorio interessato per opera della coltivazione a gradoni di scavo in roccia dello spartiacque tra Balangero e Corio, il riporto di oltre 45 milioni di mc. di pietrisco di scarto della lavorazione con il rimodellamento dei versanti e il riempimento di intere valli, nonché la produzione di c.a 50 ÷ 60.000 mc. di fanghi contenenti amianto stoccati in bacini di sedimentazione lungo i corsi d'acqua principali.

La cessazione dell'attività per fallimento della Società Amiantifera precede di poco la Legge 27 marzo 1992 n°257, contenente le norme relative alla cessazione dell'estrazione, commercializzazione e utilizzo dell'amianto; all'art. 11 della Legge stessa è previsto l'intervento per il risanamento ambientale della miniera di Balangero e Corio, dettando inoltre le relative modalità di esecuzione.

Ai sensi della predetta Legge, il Ministero dell'Ambiente ha promosso la conclusione di un primo Accordo di Programma, sottoscritto il 29.12.1992, con il Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato, con il Ministero della Sanità, con la Regione Piemonte, con la Comunità Montana delle Valli di Lanzo e con il Comune di Balangero al quale aderiscono altresì il Comune di Corio e la Provincia di Torino, in qualità di enti locali interessati territorialmente all'attività di risanamento ambientale.

In sintesi il precedente Accordo di Programma (29.12.1992) prevedeva:

1. la costituzione di Comitato Tecnico Operativo e di Coordinamento (C.T.O.C.) composto da un rappresentante qualificato per ognuno degli enti firmatari dell'Accordo programmatico;
2. la predisposizione, a cura della Regione Piemonte, di un Progetto di Massima per l'avvio delle attività di bonifica, successivamente elaborato da Finpiemonte S.p.A. nel giugno 1993;
3. la costituzione di un'apposita struttura societaria per il risanamento ambientale, la riqualificazione e lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio e del territorio interessato; in ragione di ciò, in data 17.11.1994, si costituisce la R.S.A. S.r.l. Con l'approvazione del nuovo statuto, in data 19.01.2007, la Società, a totale capitale pubblico, viene riconosciuta *in house*.

In base alle indicazioni del Progetto di massima (Finpiemonte 1993) è stato redatto un Piano di spesa approvato dal C.T.O.C. in data 07.10.1993 e successivamente aggiornato in data 16.07.1999 con validità sino a tutto il 31.12.2002.

Nell'aprile del 1995 la Regione Piemonte ha affidato alla R.S.A. S.r.l., mediante Convenzione, l'incarico di effettuare gli studi, la progettazione e le attività necessarie per il risanamento ambientale del sito minerario, attività che iniziano, effettivamente, solo a partire dal 1997, causa pregressa impossibilità di accedere al sito.

Con Legge 09.12.1998 n. 426 il sito viene individuato tra quelli riconosciuti di interesse nazionale e con successivo D.m. Ambiente 10 gennaio 2000 viene individuata la perimetrazione dell'area oggetto degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica.

~~L'attività svolta dalla R.S.A. S.r.l. sino a tutto il 31.12.2006, ha riguardato la prima fase di attività;~~ come prevista dal Progetto di massima (Finpiemonte 1993), volta alla messa in sicurezza del sito minerario con particolare riferimento al rischio idrogeologico dei versanti, dei corsi d'acqua e delle discariche lapidee in movimento gravitativo. Sull'intera area e sugli stabilimenti sono stati realizzati interventi di contenimento delle situazioni di emergenza e più in generale si è strutturato un presidio di monitoraggio e controllo in grado di fornire dati finalizzati alla comprensione delle caratteristiche dinamiche delle condizioni di rischio.

Il totale delle somme spese di competenza della Legge n. 257/1992, a tutto il 31.12.2006, sommato all'importo dei lavori di completamento da realizzare nell'anno 2007, ammonta al totale complessivo del finanziamento attribuito con Legge n. 257/1992 compresi gli interessi maturati (Piano di spesa - CTOC 1999), pari a € 16.781.234,02.

Considerato lo stato di attuazione delle attività previste dal Piano di Spesa approvato dal C.T.O.C. nel 1999, si realizzano le condizioni per una seconda fase di attività volta ad integrare i lavori di bonifica, o di messa in sicurezza permanente, sulla base della specifica caratterizzazione del sito (D.Lgs. n.152/2006). In questa seconda fase vengono ad assumere dimensione prioritaria gli interventi di messa in sicurezza di emergenza degli stabilimenti che si sostanziano nella realizzazione dei progetti presentati dalla Società alla Conferenza dei Servizi a valere sui finanziamenti erogati con Legge n. 426/1998.

Si consideri, in proposito, che il Quadro definitivo delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi di bonifica si renderà disponibile solo a seguito della relativa progettazione basata sulle risultanze della Caratterizzazione.

Considerato che, in forza in forza del Decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Roma in data 27.10.2006, R.S.A. s.r.l. ha la piena ed esclusiva proprietà dei terreni e degli immobili dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio, considerato inoltre che i macchinari di proprietà privata, contaminati da ingenti quantità di rifiuti di amianto in fibra libera, si trovano a rischio di crollo con pericolo di dispersione di amianto e di conseguente danno per l'ambiente e per la salute pubblica, ai sensi e per l'effetto dell'art. 192 della Legge n. 152/2006, la società R.S.A. srl, con prot. n. 182 del 19.04.2007, ha operato la messa in mora del soggetto privato, individuato come proprietario dei beni mobili, indicando i termini ultimativi di intervento per la rimozione completa degli impianti e riservandosi di adire le vie legali con attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza. Secondo quanto previsto dalla Conferenza dei Servizi del 23.03.2006 prosegue peraltro il confronto tecnico-progettuale tra le Parti ai fini del coordinamento sulla sicurezza e della salvaguardia degli immobili acquisiti da R.S.A. srl per conto degli Enti pubblici proprietari.

SCHEDA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI

Come sopra accennato in questa seconda fase di attività vengono ad assumere una dimensione prioritaria gli interventi di messa in sicurezza e bonifica degli stabilimenti che si sostanziano nella realizzazione dei progetti presentati dalla Società alla Conferenza dei Servizi a valere sui finanziamenti erogati con Legge n. 426/1998.

Con riferimento alle prescrizioni del Ministero Ambiente, Direzione per la Qualità della Vita (prot. n. 13528/QdV/DI (VII-VIII) del 07.07.2005), rivolte ad R.S.A. srl al fine di "...*predisporre, nei minimi tempi tecnici necessari, il progetto di demolizione e decommissioning delle misure di messa in sicurezza d'emergenza dell'area impianti...*", sono stati elaborati i progetti per la messa in sicurezza delle porzioni di fabbricati e impianti a rischio di collasso, per la messa in sicurezza delle aree circostanti e per il relativo monitoraggio ambientale, nonché per la realizzazione delle attività di Caratterizzazione del sito (D.Lgs. n.152/2006) e di progettazione degli interventi a completamento delle attività di bonifica. (riff. prot. RSA n. 123 del 20.04.2007 e prot. RSA n. 183 del 20.04.2007).

La progettazione degli interventi di completamento delle attività di bonifica riguarderà principalmente la sistemazione idrogeologica della discarica di materiale lapideo posta sul versante sud, lato Balangero, la bonifica delle altre vasche di decantazione fanghi, con particolare riferimento al bacino del Rio San Biagio, la messa in sicurezza permanente della cava mineraria, la sistemazione della rete viaria interna e la definitiva bonifica degli stabilimenti e degli altri fabbricati di pertinenza.

Con riferimento all'ELENCO INTERVENTI di immediata attivazione (da n.1.00 a n. 18.00) si descrivono di seguito le caratteristiche salienti dei medesimi.

Le voci di attività programmate, elencate dalla lettera A alla lettera I, di cui all'allegato n.2, verranno definite nei contenuti a seguito di progettazione preliminare da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Servizi.

n°	Sistemazione idrogeologica ed idraulica lato Balangero
1.00	
<p>Questo intervento comprende la sistemazione idrogeologica, idraulica e la copertura a verde della superficie della discarica lapidea versante Balangero, della dimensione complessiva di c.a 10 ÷ 12 milioni di mc. di pietrisco asbestifero, con modalità analoghe a quanto già realizzato sulla discarica Fandaglia (lato Corio). Il monitoraggio topografico sul corpo di discarica e l'osservazione degli inclinometri ancora funzionanti, ovvero non tranciati dal movimento della massa in dissesto, denunciano la progressione dell'assestamento gravitativo.</p>	

n°	Sistemazione idrogeologica discarica lapidea stabilimenti zona est - lato Balangero
2.00	
<p>L'intervento prevede la realizzazione di opere di rimodellamento, regimazione idraulica, copertura e rivegetazione nell'area della discarica lapidea limitrofa agli ex stabilimenti di produzione (versante Balangero) _ <i>Progetto preliminare raggr. temp. Geostudio - HY.M. Studio, luglio 2005, appr. C.d.A. RSA 01.08.2005, trasmesso alla Conferenza dei Servizi con Prot. RSA n.123 del 05.03.2007.</i></p>	

n°	Sistemazione statica, idrogeologica e idraulica lato Corio
3.00	
<p>La voce comprende gli interventi di completamento delle opere di sistemazione statica idrogeologica ed idraulica della discarica lapidea versante Corio.</p> <p>In particolare, alla luce dei riscontri di Caratterizzazione, sarà possibile dimensionare opportunamente i bacini di decantazione del trasporto solido per il contenimento della diffusione nella rete idrografica del Rio Fandaglia dell'amianto in sospensione.</p> <p>La voce comprende la realizzazione della MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO ALLA BASE DELLA DISCARICA FANDAGLIA (zona est)" (Polithema, rev.00 mar.2007), C.d.A. RSA 23.03.2007, progetto trasmesso alla Conferenza dei Servizi con Prot. RSA n.183 del 20.04.2007.)</p>	

A. P. 01.08.2005
 RSA 01.08.2005
 RSA n.123 del 05.03.2007
 RSA 23.03.2007
 RSA n.183 del 20.04.2007

n°	Manutenzione idrogeologica, opere a verde e sistemazione rete viaria
4.00	

Questa voce comprende l'esecuzione di opere minori per la sistemazione idrogeologica dei versanti nonché le attività di manutenzione e ripristini delle opere idrauliche e della copertura vegetale. Le attività di manutenzione ed eventuali ripristini delle opere, eseguite prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica, proseguono per un tempo di almeno tre anni oltre la consegna dell'opera finita.

Sono compresi nella voce gli interventi di manutenzione delle briglie e dei bacini, realizzati per la regimazione idraulica dei corsi d'acqua, mediante periodico svuotamento dei fanghi contenenti amianto.

Le opere di sistemazione logistica generale dell'area, di regolazione degli accessi e i lavori di asfaltatura del tracciato principale della viabilità interna si configurano come lavori complementari all'esecuzione delle opere di sistemazione statica, idrogeologica ed idraulica e come necessaria misura di riduzione delle polveri causate dalle movimentazioni nel sito. I lavori di asfaltatura del tracciato principale della viabilità interna consentiranno, una volta realizzati, la riduzione drastica dei costi di manutenzione ordinaria riguardanti i periodici ripristini della sede stradale e la continua bagnatura delle piste con fondo costituito da pietrisco di serpentinite asbestifera.

Handwritten notes:
 - Top: *Sub*
 - Middle: *di opere, Ma*
 - Bottom: *RM*

n°	Recinzione complessiva dell'area
5.00	

L'intervento prevede la realizzazione di una recinzione in rete metallica lungo il percorso individuato dalla perimetrazione del sito di bonifica (D.M. Ambiente, 10.01.2000) per un sviluppo di circa 12.000 metri. Sono inoltre compresi gli oneri di acquisizione di terreni di proprietà di soggetti privati, insistenti sul tracciato della recinzione stessa.

n°	Impianto logistico di cantiere e gestione depuratore
6.00	

La voce comprende l'insieme delle attività per l'allestimento e l'esercizio dello specifico apprestamento logistico di cantiere, comprendente le unità di decontaminazione del personale, il sistema di lavaggio dei mezzi, l'impianto di depurazione delle acque ed altri apprestamenti minori.

Handwritten mark:
 - A large handwritten checkmark or signature-like mark.

n°	Strumentazioni e misure meteo-ambientali e geognostiche
7.00	
<p>Sono comprese in questa voce le ordinarie attività di monitoraggio topografico, geotecnico e meteorologico sull'intera area, nonché le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi impianti fissi di rilevazione e monitoraggio.</p>	

Handwritten signature

n°	Monitoraggio ambientale
8.00	
<p>Sono comprese in questa voce gli interventi di monitoraggio sui cantieri e sui centri abitati previsti dal Piano Generale di Monitoraggio trasmesso in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria (ex-art.14, c.1, Legge n.241/90) tenutasi in Torino in data 02.02.2004, compresa la copertura dei costi della prevista Convenzione con ARPA Piemonte per la validazione analitica delle attività di monitoraggio condotte da RSA per il periodo previsto per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica.</p>	

Handwritten signature

Handwritten signature

n°	Piano di caratterizzazione
9.00	
<p>Sono compresi gli importi relativi all'esecuzione del <i>Piano Generale di Caratterizzazione (D. Lgs. n. 152 / 2006)</i>, secondo quanto descritto al <i>Piano di investigazione integrativo</i> approvato, con prescrizioni, in sede di Conferenza dei Servizi decisoria (Roma, 23.03.2006).</p> <p>In considerazione della presenza di amianto in fibra libera quale principale fattore inquinante, al fine di elaborare una appropriata analisi di rischio, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di bonifiche di suoli e acque, si rende necessario elaborare un appropriato modello diffusionale delle polveri aerodisperse in area vasta, da predisporre in collaborazione con Enti tecnici e scientifici, quali ad es. APAT e ARPA, compresa l'acquisizione degli appropriati <i>data input</i> e la redazione delle mappe di impatto.</p>	

Handwritten signature

Handwritten signature

n°	Messa in sicurezza e bonifica stabilimenti
10.00	
<p>L'intervento prevede le opere di bonifica del complesso degli stabilimenti di produzione, su una superficie di oltre 40.000 mq., oltre agli altri fabbricati di pertinenza.</p> <p>La valutazione complessiva del fabbisogno economico è basata sull'indicazione dei costi connessi allo smantellamento degli impianti e allo smaltimento dell'amianto sulla base di stime aggiornate e confrontate con la valutazione dell'importo dei lavori per la messa in sicurezza delle porzioni di stabilimento ad elevato rischio di crollo.</p> <p>E' necessario tenere in considerazione che i costi stimati complessivamente per i lavori di bonifica dipendono in maniera rilevante dalle strategie di intervento e dalle soluzioni tecnologiche che verranno adottate.</p>	

Mk

M

A. Russo

n°	Messa in sicurezza di emergenza corpo B - frantumatori
11.00	
<p>L'intervento prevede le opere di demolizione dell'edificio di smistamento del pietrisco, individuato tra le porzioni di fabbricato a rischio di crollo, e la sistemazione dell'area di deposito di materiale lapideo semilavorato (c.a 20.000 mc.) con rimozione di circa 10.000 mc. di pietrisco asbestifero da conferire al volume confinato in sito, rimodellamento, copertura e rivegetazione del cumulo in adiacenza del complesso individuato come Corpo B. _ <i>Progetto definitivo Area GEIE, 19.12.2006, appr. C.d.A. RSA 21.12.2006, trasmesso alla Conferenza dei Servizi con Prot. RSA n.123 del 05.03.2007.</i></p>	

M

RS

n°	Messa in sicurezza di emergenza Corpo H – Corpo G
12.00	
<p>L'intervento prevede le opere di rinforzo, consolidamento e confinamento delle porzioni di fabbricato individuate come Corpo G e Corpo H al fine di ricavare, rispettivamente, una zona di sicurezza per la lavorazione e il lavaggio del materiale ferroso contaminato ed una contigua zona confinata per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti in modo da organizzare razionalmente il conferimento nel volume confinato. _ <i>Progetto preliminare RSA srl, rev. 01 nov. 2006, appr. C.d.A. RSA 21.12.2006, trasmesso alla Conferenza dei Servizi con Prot. RSA n.123 del 05.03.2007.</i></p>	

n°	Recupero Corpo G nord
13.00	
<p>L'intervento prevede il re-insaccamento in <i>big bags</i> dell'amianto in sacchi, dei manufatti in cemento-amianto e del materiale contaminato stoccati entro la manica di fabbricato individuata come Corpo G – nord, al fine di trasferire il materiale, in sicurezza, all'interno del volume confinato. _ <i>Progetto preliminare RSA srl, rev. 01 nov. 2006, appr. C.d.A. RSA 21.12.2006, trasmesso alla Conferenza dei Servizi con Prot. RSA n.123 del 05.03.2007.</i></p>	

Handwritten signature

n°	Recupero amianto Russo
14.00	
<p>L'intervento prevede il recupero dei <i>big bags</i> contenenti amianto di provenienza Russa, stoccati attualmente in galleria, al fine di trasferire il materiale, in sicurezza, all'interno del volume confinato. _ <i>Progetto preliminare RSA srl, rev. 01 nov. 2006, appr. C.d.A. RSA 21.12.2006, trasmesso alla Conferenza dei Servizi con Prot. RSA n.123 del 05.03.2007.</i></p>	

Handwritten signature

n°	Corpo I - silos opere di consolidamento
15.00	
<p>L'intervento prevede le opere di messa in sicurezza di emergenza dei silos contenenti <i>filler</i> di amianto mediante consolidamento delle strutture portanti in modo da consentire il successivo svuotamento (Ord. Comune Balangero n.1227 del 20.03.2006 e s.m.i.). L'intervento è stato ultimato in data 18.04.2007; attualmente prosegue l'attività di monitoraggio statico. Il sistema di monitoraggio è allarmato in cantiere e in remoto e collegato ad un impianto automatico di bagnatura per l'abbattimento di eventuali fuoriuscite di polveri.</p>	






Handwritten signature

n°	Corpo I - silos svuotamento e riduzione a terra
16.00	
<p>L'intervento prevede le opere di bonifica dei silos mediante svuotamento del <i>filler</i> da conferire nel volume confinato, riduzione a terra dei silos stessi e avvio al recupero del rottame ferroso decontaminato (Ord. Comune Balangero n.1227 del 20.03.2006 e s.m.i.). <i>Progetto preliminare RSA srl, elab.00 23.03.2007, appr. C.d.A. RSA 23.03.2007, trasmesso alla Conferenza dei Servizi con Prot. RSA n.183 del 20.04.2007.</i></p>	

Handwritten signature

n°	Messa in sicurezza e bonifica vasche "Rio Pramollo"
17.00	
L'intervento comprende la realizzazione delle opere di bonifica del bacino inferiore del Rio Pramollo con rimozione dei fanghi contenenti amianto e ricollocazione, in sicurezza, entro il volume confinato.	

n°	Studi di fattibilità e progettazione nuovi interventi
18.00	
La voce comprende il fabbisogno per studi di fattibilità riferiti alla ricerca di soluzioni innovative per il trattamento dei materiali contenenti amianto e delle acque contaminate da amianto, per allestimenti speciali nelle tecniche di messa in sicurezza e bonifica in condizioni di elevato rischio per la presenza di ingenti quantità di amianto, nonché per lo studio di fattibilità di soluzioni per la messa in sicurezza permanente dell'area.	

IL PRESIDENTE

Prot. N. 1460534/2007
BA7

Torino, 13 / 12 / 2007

OGGETTO: Delega a partecipare alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio.

Con riferimento alla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto, fissata per il giorno 18 dicembre 2007 alle ore 16.00 presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Roma, Via Cristoforo Colombo numero 44,

delego

Angela Massaglia, Assessore allo Sviluppo Sostenibile ed alla Pianificazione Ambientale di questo Ente, a rappresentarmi alla stessa, con ampio mandato circa le determinazioni da assumere in merito alle materie poste all'Ordine del Giorno.

Dott. Antonio Saitta



FA/OP



COMUNE DI BALANGERO

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P 10070

TEL. 0123/345611 - FAX 0123/347100

E.mail: segreteria@comune.balangero.to.it

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto BONINO Piero Domenico, Sindaco del Comune di Balangero (To), con la presente

DELEGA

il Vice Sindaco FENOCCHI Franco nato a Mathi (To) il 09-05-1946 residente in Balangero (To) Via Artigiani 26 alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio, prevista per il 18 dicembre 2007 alle ore 16.00 presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo, 44 (Roma).

Balangero, li 14-12-2007



IL SINDACO
(Piero Domenico BONINO)

P. Bonino

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top signature: *[Signature]*
- Middle signature: *F. Fenocchi*
- Bottom signature: *[Signature]*

